



del 28 febbraio 2020

Criticità riscontrate nelle procedure di erogazione delle prestazioni pensionistiche del personale del Comparto Sicurezza e Difesa

Riportiamo il testo della lettera di questa Segreteria Nazionale, inviata in data 26 febbraio u.s. al Presidente dell'INPS, Dott. Pasquale Tridico:

“Abbiamo preso atto con soddisfazione di come, sotto la sua guida, l'INPS abbia considerevolmente accelerato le procedure di assunzione di personale già programmate, prevedendo un ulteriore incremento dell'organico nei prossimi anni per far fronte alle aumentate esigenze dell'Istituto previdenziale.

Tuttavia, sono sempre più numerosi i lavoratori del Comparto Sicurezza e Difesa, da poco collocati in quiescenza, che lamentano di non aver ancora percepito il primo assegno pensionistico dovuto, nonostante siano trascorsi molti mesi dal collocamento a riposo.

In alcune realtà territoriali, i tempi di attesa hanno superato di gran lunga quelli previsti per l'erogazione della pensione.

Peraltro, il recente flusso di domande per prestazioni Inps quali “quota cento” e reddito di cittadinanza, sembra rallentare ulteriormente il lavoro degli uffici dell'Istituto previdenziale.

Quello delle pensioni è ormai divenuto un tema delicato, non solo perché si parla spesso di riforme per non far gravare eccessivamente i costi sulle casse dello Stato, ma anche perché chi ne ha diritto oggi fatica a ricevere ciò che gli è dovuto in tempi certi.

Ma, se intollerabili appaiono i tempi di liquidazione dell'assegno di pensione per coloro che accedono al trattamento di vecchiaia o a quello anticipato di anzianità contributiva, ancora più grave è la situazione che si registra sul fronte delle pensioni di privilegio.

Da dati in nostro possesso, risulta che siano giacenti, presso l'INPS, domande di pensione privilegiata risalenti anche a circa 10 anni fa e che le liquidazioni del beneficio avvengano senza alcun riferimento al criterio cronologico di presentazione delle istanze.

E' oltremodo chiaro come gli interessati a questo tipo di beneficio siano soggetti afflitti da gravi patologie riconosciute ai dipendenti da causa di servizio dagli organi competenti. Gli stessi, molto spesso, non riescono neppure a conseguire, in vita, i benefici della riliquidazione del trattamento pensionistico, a causa dei lunghi tempi di attesa per la definizione delle pratiche che li riguardano.

A partire dalla Legge 241/90, la normativa italiana ha più volte disciplinato la materia che stabilisce i termini entro i quali le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a concludere i procedimenti con provvedimenti espressi.

In data 2 luglio 2010, con determinazione Presidenziale n. 47, l'Inps ha definito il proprio regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti, sintetizzandoli in una apposita tabella che prevede la concessione del primo assegno pensionistico entro un massimo di 60 giorni dal collocamento in pensione.

Un altro importante punto che ci preme portare alla Sua attenzione è quello relativo al mancato inserimento dei contributi nella banca dati dell'INPS, in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato che, ormai, sempre più spesso, da verifiche effettuate presso gli sportelli dell'Istituto, non trovano riscontro con la reale contribuzione versata dalle Amministrazioni di appartenenza, in relazione agli anni di servizio prestati dai dipendenti del Comparto Sicurezza e Difesa, con il pericolo di gravi danni economici che potrebbero svilupparsi nel futuro calcolo pensionistico.

Con la presente, nella nostra qualità di organizzazione sindacale che si prefigge di rappresentare i pensionati del Comparto Sicurezza e Difesa, siamo a chiederLe iniziative finalizzate a evitare che vi siano pensionati di diritto, ma senza pensione di fatto, vittime di una burocrazia respingente, e di lungaggini burocratiche che costringono a defatiganti pellegrinaggi presso gli sportelli territoriali dell'Istituto, spesso con esiti negativi, e con gravi e intollerabili disagi ai colleghi delle Forze dell'ordine in quiescenza.

Conoscendo ed apprezzando la sua sensibilità e attenzione rispetto ai problemi dei Poliziotti, Le chiedo di valutare ogni utile iniziativa finalizzata ad individuare efficaci e celeri soluzioni alle criticità rappresentate.

Nell'attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, l'occasione mi è gradita per inviarLe sentimenti di elevata e rinnovata stima.”

Attività istituzionali del personale della Polizia di Stato connesse al contenimento della diffusione del coronavirus (COVID-19)

Nella serata del 26 febbraio u.s. si è svolto un incontro tra il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli ed i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato. Presente anche il Direttore Centrale di Sanità Dirigente Generale Medico Fabrizio Ciprani.

Il Capo della Polizia, con riferimento all'emergenza di sanità pubblica correlata alla diffusione nel nostro Paese del nuovo coronavirus denominato COVID-19 ed in particolare all'attività di prevenzione, contenimento e mitigazione della diffusione della malattia cui pure è impegnata la Polizia di Stato, specie con riferimento alle zone circoscritte del Iodigiano e a Vo' Euganeo, ha preliminarmente illustrato l'impegno degli uomini e delle donne della Polizia nel complesso sistema di controllo dei citati territori che si svolge con modalità finalizzate innanzitutto a proteggere i cittadini che vi risiedono, ed ha anche sottolineato l'impegno dell'Amministrazione a tutela del personale che, anche aggregato da altre province, è impiegato nella suddetta attività.

Il Direttore Centrale di Sanità ha illustrato tutte le attività che sono state messe in atto immediatamente sia con la promulgazione di una serie di circolari appositamente redatte per illustrare in ogni ambito i comportamenti da tenere durante ogni attività di servizio, sia con l'attivazione di un centro di coordinamento a Piacenza di tutte le attività di controllo medico in favore del personale impiegato nelle zone focolaio e non solo. Ha inoltre aggiunto che altri interventi esclusivamente preventivi sono stati messi in atto per quanto attiene alcuni istituti di formazione ed ogni situazione è costantemente monitorata. Per ciò che riguarda i dispositivi di protezione individuale che dovranno essere usati solo ed esclusivamente quanto si opera in condizioni che lo richiedono così come disciplinato dalle apposite circolari, il Direttore Centrale di Sanità ha comunicato che ad oggi sono state distribuite circa 37.000 mascherine FFP3, che ne rimane una ulteriore disponibilità di 17.000 e che tra il 2 ed il 9 marzo ci sarà un ulteriore approvvigionamento di altre centomila mascherine. Medesima attenzione ha riguardato i guanti in lattice monouso che sono stati già distribuiti per 500mila pezzi e ne è previsto nei prossimi giorni l'approvvigionamento di un ulteriore milione.

Per quanto riguarda il personale aggregato nelle zone a rischio è stato previsto che prima del rientro al Reparto sia sottoposto ad una doppia visita di controllo con test del tampone.

I Segretari Generali delle OO.SS., nel prendere atto della particolare attenzione e celerità negli interventi posti in essere dal Dipartimento della P.S., hanno chiesto che particolare attenzione venga rivolta al personale che risiede o presta servizio nelle zone in cui sono state sospese le attività didattiche e la chiusura degli esercizi commerciali, al fine di valutare con la necessaria sensibilità l'eventuale richiesta di concessione degli istituti (permessi e congedi) che possono consentire la necessaria assistenza ai figli, e che l'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, si muova sotto la guida attenta della Direzione Centrale di Sanità evitando eccessi di soggettivismo. Sono stati inoltre chiesti alcuni accorgimenti inerenti la gestione dei corsi di formazione e delle attività concorsuali, che potrebbero essere sospese per 30 giorni, in modo da consentire una più snella gestione anche organizzativa.

Tutte le OO.SS. hanno evidenziato la necessità che le attività che vedono impiegato il personale della Polizia di Stato nella prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus vengano seguite dall'Amministrazione con la massima attenzione.

È stato INOLTRE sottolineato come lo spirito di abnegazione e la professionalità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato è tale da non lasciarsi condizionare dalle campagne mediatiche, ad oggi rilevatesi più foriere a creare allarmismi che non a soddisfare il diritto-dovere di informazione che in un paese democratico non può e non deve mai venire meno, auspicando anche da parte dei professionisti dell'informazione un atteggiamento che sia diretto all'informazione senza creare contorni che possono alimentare allarmismi e persino sfociare in isterismi collettivi che potrebbero pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica.

In conclusione queste OO.SS. hanno chiesto al Capo della Polizia un continuo e costruttivo confronto per analizzare e risolvere eventuali criticità che dovessero insorgere, ricevendo in tal senso le più ampie assicurazioni. Le scriventi Organizzazioni Sindacali continueranno a seguire attentamente ogni evoluzione nell'interesse ed a tutela di TUTTI gli appartenenti alla Polizia di Stato.

"Fondine rotanti" in uso agli operatori della Polizia di Stato problematiche

Si riporta il testo della nota n. 555/RS/01/35/6289 del 21 febbraio u.s. dell'Ufficio Relazioni Sindacali:

“Con riferimento all'oggetto si rappresenta che la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale ha comunicato che, nell'ambito delle attività di verifica e approfondimento tecnico svolte al fine di risolvere le problematiche riscontrate sul passante, la ditta contraente lo scorso 9 gennaio ha consegnato ad un laboratorio di analisi tecniche 20 prototipi di fondine recanti le modifiche progettuali richieste, da sottoporre a prove meccaniche e di fatica.

Le analisi e le prove presso il predetto laboratorio, regolarmente accreditato, sono state inviate il medesimo giorno della consegna e termineranno a breve.

All'acquisizione dei risultati delle prove, in caso di superamento, si procederà al rilascio del nulla osta alla produzione dei passanti in attuazione della garanzia contrattuale.


La ditta ha dichiarato che i primi 4.000 nuovi passanti saranno consegnati entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Tali manufatti, come da intese all'esito della Commissione paritetica, saranno

sottoposti alla sperimentazione funzionale richiesta in quella sede, ai soli fini di valutare la solidità del manufatto nell'utilizzo operativo nonché ai fini dell'eventuale sblocco della sospensione contrattuale in atto.

Nelle more della predetta sperimentazione operativa, e a far data dal nulla osta alla produzione rilasciato dalla Stazione appaltante, l'azienda produrrà i nuovi passanti senza soluzione di continuità fino alla completa sostituzione.

La predetta Direzione Centrale ha precisato inoltre che, rispetto al programma iniziale, l'azienda ha consegnato i manufatti il 9 gennaio anziché il 15 dicembre, come inizialmente concordato, per esigenze connesse alla stabilizzazione del polimero.”

2 Marzo il SIULP ricorda Emanuele Petri



il 2 marzo ricorre l' anniversario della morte del collega Emanuele Petri, medaglia d'oro al valor civile, ucciso dalle Brigate Rosse nell'adempimento del proprio dovere, nel corso di un controllo di routine effettuato sul treno Roma – Firenze. Il SIULP ricorda con affetto Emanuele e si stringe attorno alla sua famiglia per rinnovarne la memoria e celebrare il suo impegno umano e professionale.

PROGRAMMA

Ore 10.00 Santa Messa Chiesa del Rivaio di Castiglion Fiorentino

Ore 11.00 trasferimento al monumento Piazza E. Petri

Ore 11.30 deposizione corona di alloro e interventi delle autorità Piazza E. Petri Castiglion Fiorentino

Riconosciuto il diritto alla difesa tecnica nei procedimenti disciplinari per i militari

Nei procedimenti disciplinari militari, l'inquisito può essere assistito da un avvocato professionista.

Dal 20 febbraio, con l'entrata in vigore degli ultimi correttivi al Riordino delle carriere (Decreto Legislativo n. 173/19 - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05.02.2020), l'avvocato del libero foro potrà assistere l'appartenente alle forze armate ed ai corpi di Polizia a status militare nei procedimenti disciplinari di Stato.

La nuova norma prevede, dunque, che nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore militare può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.

Si tratta dell'art. 1370 n. 3-bis del Codice dell'Ordinamento Militare, relativo alla disciplina della contestazione degli addebiti e del diritto di difesa. La nuova disposizione è stata inserita dall'art. 1 comma 1 lett. dd) D. Lgs. n. 173 del 27.12.2019 con decorrenza, appunto, dal 20.02.2020.

La disposizione, che non si applica alle forze di Polizia a ordinamento civile, ha una portata indubbiamente innovativa, dal momento che il ruolo del professionista legale si estende ora alle difese dei militari nei particolari procedimenti disciplinari di stato e, dunque, nelle fasi iniziali di quei procedimenti, ciò a prescindere dai successivi sviluppi contenziosi.

In buona sostanza, la nuova disposizione mantiene il ruolo del militare difensore, attraverso il richiamo dei commi 2 e 3 dell'art. 1370, ma l'inquisito, può aggiungere al difensore militare un supporto tecnico-giuridico professionale per la complessiva strategia difensiva, utile anche e soprattutto in previsione dell'eventuale e successivo contenzioso.

La nuova disposizione ha efficacia limitatamente ai “procedimenti di Stato” e non prevede, al momento, che anche nei procedimenti disciplinari di corpo, il militare inquisito, in aggiunta al difensore militare possa farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.

L'art. 1370 n. 3 bis COM, nella sua attuale formulazione in vigore dal 20.02.2020, disegna, dunque, un preciso perimetro di applicabilità per gli avvocati del libero foro, appunto riferito ai procedimenti disciplinari di stato.

Appare probabile, tuttavia, che il Legislatore possa, in futuro, completare l'estensione del diritto attraverso la previsione della difesa “tecnica” anche nei “procedimenti disciplinari di corpo”.

Multe: ricorsi online senza avvocato

Contro le sanzioni relative a talune infrazioni al Codice della strada il portale Vinco.net offre un sistema automatizzato per creare in proprio il ricorso finalizzato ad impugnare la sanzione che si ritiene ingiusta.

Per avere accesso al sistema automatizzato, occorre creare un account e pagare 9 euro di iscrizione. Dopo di che si avrà accesso illimitato per una settimana, potendo modificare il ricorso o crearne altri senza limitazioni.

I ricorsi possibili riguardano le sanzioni per divieto di sosta, semaforo rosso, autovelox, corsia preferenziale, Ztl, sorpasso vietato e mancata comunicazione dei dati del conducente.

Attualmente è possibile redigere ed inviare soltanto ricorsi al prefetto ma potrà anche essere adito il giudice di pace. Seguendo le istruzioni ricevute via mail, dopo aver completato l'inserimento dei dati richiesti dal sistema, questo genererà il ricorso, predisposto per l'autorità di competenza, scaricabile in pdf.

La piattaforma è accessibile sia da computer che da smartphone e prevede anche la modalità di assistenza da un team di professionisti per i ricorsi contro ingiunzioni e cartelle.

Soccorso istruttorio obbligatorio nei concorsi pubblici

Il Consiglio di Stato ribadisce che l'esito dei concorsi non può essere alterato da errori meramente materiali, emendabili attraverso il c.d. "dovere di soccorso". Contestualmente alla tutela di chi si trova sottoposto ai poteri amministrativi, v'è quella di non consentire l'esclusione di un candidato meritevole per una mancanza facilmente emendabile, in caso diverso cagionandosi un danno «prima ancora che all'interesse privato a quello pubblico, considerata la rilevanza essenziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)».

Il principio è stato affermato con la sentenza n. 7975/2019, con la quale il Consiglio di Stato ha stabilito che gli esaminatori avrebbero dovuto chiedere i necessari chiarimenti acquisendo il dato mancante, perché se fosse stata acquisita la votazione conseguita la ricorrente avrebbe potuto conseguire un punteggio superiore in forza del criterio di assegnazione dei punti previsto dal bando.

La decisione in concreto riguarda il concorso di un Comune per l'assunzione di agenti di Polizia municipale, nell'ambito del quale una candidata aveva in particolare omissso di indicare la votazione conseguita tramite il titolo di studio, il cui possesso era comunque indicato nel relativo curriculum.

L'art. 6 della L. 241/1990 ha infatti introdotto tra i compiti del responsabile del procedimento non solo la valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità, ma anche l'accertamento d'ufficio dei fatti, con la possibilità di chiedere il rilascio e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, da esperire anche tramite accertamenti tecnici, ispezioni e ordini di esibizioni documentali, per regolarizzare o integrare una documentazione carente.

Il soccorso istruttorio, beninteso, non consente la correzione di tutti gli errori commessi dal privato ma solo l'integrazione documentale.

Il principio ha portata generale e pertanto trova applicazione non solo in tema di appalti ma anche nelle procedure concorsuali, rendendosi obbligatorio quando è funzionale a regolarizzare i documenti, purché sia rispettata la par condicio tra i vari concorrenti, purché cioè non produca vantaggi a danno degli altri candidati.

La distinzione non è da poco, perché dovendosi contestualmente garantire la condizioni di parità tra i concorrenti sarebbe illegittimo disporre il soccorso istruttorio in radicale carenza di un requisito di partecipazione, come sarebbe un titolo integralmente non indicato.

Tuttavia, se il candidato abbia tempisticamente allegato il titolo valutabile in sede concorsuale, risulta obbligatorio il soccorso per consentirne la valutazione stessa.

Il limite dell'attivazione del soccorso istruttorio viene quindi a coincidere con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, nondimeno in presenza di tale allegazione il soccorso va attivato.

Nel caso di specie, allegato il titolo di studio residuava unicamente una incertezza superabile rispetto al relativo voto di laurea, risolvibile con la richiesta di chiarimenti visto che il voto conseguito era necessario all'assegnazione del punteggio e al corretto svolgimento del concorso.

Sparisce la TASI e arriva la super IMU

La manovra di bilancio 2020 ha eliminato la Tasi dal sistema impositivo dei Comuni. Con l'abolizione della Tasi il Governo ha semplificato il sistema, eliminando una tassa che in effetti non era che un duplicato dell'IMU, visto che, come quest'ultima, aveva come presupposto impositivo il possesso di beni immobili.

L'IMU o imposta municipale propria, si applica ai possessori di fabbricati (escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e terreni agricoli. L'imposta è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale come l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie, dal concessionario in caso di concessione di aree demaniali e infine dal locatario del contratto di leasing. Dal 2012 l'IMU ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e la legge n. 147/2013 l'ha inclusa insieme a TASI e TARI nella IUC, l'imposta unica comunale.

La TASI o Tributo per i servizi indivisibili si applicava ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di fabbricati (tranne l'abitazione principale non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) - e di aree edificabili. Esclusi invece i terreni agricoli. La TASI era dovuta dal titolare del diritto reale e, se l'immobile era occupato da un soggetto diverso, anche dall'occupante (nella misura fissata dal comune compresa tra il 10% e il 30% dell'imposta totale).

IMU e TASI, a una prima lettura, sembrano identiche. In realtà una differenza esiste. La TASI ha natura di tassa, legata quindi a particolari servizi erogati dal Comune, che devono essere specificati in una apposita delibera comunale. L'IMU invece è un'imposta e come tale serve per coprire in generale i bisogni del Comune, senza che sia necessaria una delibera che giustifichi dettagliatamente le ragioni della sua applicazione. L'IMU quindi si presta più facilmente a manovre di aumento, perché l'ente non deve motivare le ragioni per le quali lo dispone, contrariamente a quanto sarebbe necessario per la TASI.

La manovra di bilancio 2020, modificando il quadro normativo descritto, dispone l'abolizione della TASI, il cui gettito va a rimpolpare quello della nuova IMU. In effetti il presupposto applicativo di IMU e TASI, ossia il possesso di beni

immobili, ha creato non pochi problemi applicativi e una "duplicazione impositiva" sulla medesima base imponibile, che ha gravato inutilmente sui contribuenti e ha reso il sistema impositivo dei comuni farraginoso e complesso. Da qui la volontà di semplificare il sistema, attraverso l'abolizione della TASI e mantenere l'IMU, che dal primo gennaio 2020 quindi sarà l'unica imposta applicata dai Comuni sugli immobili.

La riforma, che passa attraverso l'abolizione della TASI e alla nascita della nuova IMU porta con sé inevitabili elementi di cambiamento:

L'aliquota base IMU passa all' 8,6 per mille anche se viene data libertà ai Comuni di aumentarla di due punti, portandola al 10,6 per mille o di azzerarla completamente. I Comuni che però hanno già deliberato un aumento della Tasi dello 0,8 per mille possono approvare l'aliquota IMU fino all'11,4 per mille. Misure particolari per determinate categorie di immobili, come l'1 per mille previsto per gli immobili rurali di natura strumentale.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto da più contitolari, ogni quota deve tenere conto delle eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno singolarmente, senza possibilità di estenderle agli altri.

Solo in caso di affidamento di figli minori in sede di separazione o divorzio, l'assegnatario è soggetto passivo dell'imposta.

La quota compresa tra il 10 e il 30% prima posta a carico dell'inquilino, con la riforma va a gravare sul proprietario. Inquilini e comodatari sono esclusi dall'imposta.

L'eliminazione della TASI comporta il venir meno, da parte dei Comuni, dell'obbligo di dover individuare, con regolamento, i servizi indivisibili e di indicare per ciascuno i costi da coprire con il tributo.

Il mese in cui si procede all'acquisto dell'immobile viene conteggiato per intero a carico dell'acquirente se, nel mese considerato, lo possiede per almeno 15 giorni.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. "

A parte queste novità la parte restante del regime IMU resta invariato:

Continuano a non essere assoggettate al pagamento dell'Imu le prime case che non rientrano nelle categorie catastali che identificano le abitazioni di lusso (A1, A8 o A9).

Invariate le esenzioni e le agevolazioni IMU, tranne quelle per i pensionati Aire.

Invariate anche le scadenze: "i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. "In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio" che dovrà tenere conto di eventuali aumenti o diminuzioni dell'aliquota dell'8,6 per mille, se deliberati dai Comuni.

Assegnazione del personale appartenente ai Gruppi Sportivi FF.OO., restituito ai servizi ordinari al termine del 12° corso di aggiornamento

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che il prossimo 24 febbraio avrà termine il 12° corso di aggiornamento del personale appartenente ai Gruppi Sportivi Fiamme Oro, restituito ai servizi ordinari.

Al riguardo, atteso che per tale data non sono previste procedure di mobilità ordinaria per il ruolo Agenti ed Assistenti, si rappresenta che – come avvenuto in occasione dell'11° corso di specie al fine di non pregiudicare la posizione di quei dipendenti con maggiore anzianità di sede, che aspirano, eventualmente, ai medesimi Uffici richiesti dagli ex appartenenti FF.OO. e che potrebbero vedersi oltrepassare da questi ultimi, qualora le loro aspirazioni trovassero accoglimento prima dell'avvio delle prossime procedure di trasferimento, gli ex atleti saranno assegnati presso le sedi di appartenenza, ad eccezione dei dipendenti in servizio al Centro Nazionale FF.OO. Sport Invernali di Moena, che saranno assegnati alla Questura di Trento, e di quelli in servizio al Centro Sportivo Canottaggio di Sabaudia, che saranno assegnati alla Questura di Roma.

Le aspirazioni al trasferimento di detto personale potranno trovare accoglimento, secondo la graduatoria ordinaria, con le prossime movimentazioni.

Diritto effettivo alla mensa

Si riporta di seguito il testo della nota n. 555/RS/01/74/6264 del 24 febbraio u.s., con cui il Dipartimento della P.S. ha fornito risposta alla nota della Segreteria Nazionale il cui contenuto è stato pubblicato sul n. 48/2019 del 30.11.2019 di questo notiziario flash:

"Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha rappresentato che ai sensi della normativa vigente, l'impegno prioritario dell'Amministrazione resta quello di creare le premesse organizzative affinché il personale dipendente fruisca del vitto con le modalità ordinarie previste (mensa dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza o di altra Amministrazione dello Stato, ovvero, in subordine, in regime di convezione con esercizi privati) e che soltanto in via residuale, allorché non siano percorribili le cennate soluzioni, potrà farsi eccezionalmente luogo all'erogazione dei buoni pasto in formato elettronico.

Permessi per assistenza a disabili e necessità del preavviso

Un nostro iscritto chi chiede quale sia il fondamento normativo della necessità di fornire congruo preavviso in relazione alla fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992.

La circolare INPDAP n. 34 del 2000 (punto 4.3) prevede che il lavoratore che assista un familiare con disabilità grave, fornisca al datore di lavoro comunicazione dei giorni di assenza ovvero delle ore di permesso.

Il Dipartimento della P.S., con la circolare nr. 333-A9806.G.3.2/1022 del 19 febbraio 2011, prevede la comunicazione, con congruo anticipo, al dirigente competente, delle assenze dal servizio, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. Ciò, allo scopo di realizzare un migliore contemperamento tra la necessità di riorganizzare i servizi che l'assenza comporta e il diritto degli interessati a fruire del beneficio, senza con ciò gravare eccessivamente su quel personale che si trova, necessariamente, costretto a sopperire all'assenza stessa.

Per quanto riguarda l'INPS, nelle numerose circolari e nei modelli utilizzati per la domanda e la concessione dei permessi nulla è specificato relativamente a preavviso e comunicazione.

Le scarse indicazioni sul tema spesso sono causa di contenziosi. A questo proposito, comunque, non si può non rilevare che, in alcuni particolari contesti lavorativi, ad esempio trasporti, sia opportuno, se non necessario, un accordo che tenga conto della complessiva organizzazione del lavoro e dei servizi che si devono espletare.

Molti enti comunque, come del resto la nostra Amministrazione, hanno adottato regolamenti interni per la fruizione dei permessi.

In ogni caso, nessuna giustificazione o informazione deve essere richiesta sullo specifico utilizzo dei giorni o delle ore relative ai permessi in oggetto che restano un diritto del lavoratore o del familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge.

Per completezza di informazione diamo notizia della risposta del Ministero del Lavoro all'interpello n. 31/2010 del 6 luglio 2010, avanzato dall'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori al fine di ottenere un parere in merito ai permessi previsti dall'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, per quanto concerne:

- il preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore avente diritto;
- il soggetto – datore di lavoro o dipendente – che stabilisce le date di fruizione del permesso;
- la facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data.

Al riguardo, nel suddetto parere si legge che “Stante l'assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematiche oggetto di interpello, occorre richiamare principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile.

In tal senso si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:

- 1) il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- 2) tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
- 3) segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze;

la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell'impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento.

I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.



tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 9/2020 del 28 Febbraio 2020](#)

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123